



Repubblica di San Marino
Ufficio di Stato Brevetti e Marchi

Prot. n.359 – 04/04/2001 – 18 - 05

DIRETTIVA AMMINISTRATIVA

Procedura di registrazione di marchi nazionali qualora si intenda richiedere la registrazione internazionale a norma dell'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi

A norma dell'art. 84 del Decreto 29 giugno 1999 n.74 "Regolamento di esecuzione della Legge Quadro sui marchi e brevetti del 24 giugno 1997 n.64";

visto l'art. 64 del Decreto 29 giugno 1999 n.74 "Regolamento di esecuzione della Legge Quadro sui marchi e brevetti del 24 giugno 1997 n.64";

considerato che l'art. 4 della "Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale" prevede "il diritto di priorità" da esercitarsi per quanto riguarda i marchi entro un periodo di 6 mesi dalla data del primo deposito;

considerata la necessità per i richiedenti di marchi sammarinesi di avvalersi del diritto di priorità per la registrazione internazionale del marchio a norma del secondo comma dell'art.4 dell'"Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi" ;

considerata l'importanza della pubblicità nella procedura di registrazione dei marchi ed in particolare della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale;

è adottata la seguente direttiva amministrativa

la registrazione del marchio può essere concessa dall'USBM nel più breve termine a decorrere dal secondo mese successivo a quello di pubblicazione della domanda sul Bollettino Ufficiale della Repubblica di San Marino "Parte riservata alle pubblicazioni dell'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi".

Tale procedura sarà applicata a seguito di presentazione di motivata richiesta dell'interessato o del mandatario designato e previa dichiarazione di assunzione di ogni responsabilità civile e penale eventualmente derivante dalla mancata possibilità per i terzi di proporre osservazioni contro la registrazione nel periodo di 12 mesi dalla pubblicazione stessa.

San Marino, 4 aprile 2001/1700 d.F.R.

IL DIRETTORE
Martina Poggiali